

SINDACATO PROVINCIALE DIRIGENTI AZIENDE  
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

**STATUTO**

*(Come da atto di costituzione rogato dal notaio Gonnelli Dr. Cesare di Arezzo in data 5 gennaio 1952 e registrato ad Arezzo il 25 gennaio detto al n. 1021 Volume 150 – Aggiornato con tutte le modifiche apportate fino all'Assemblea straordinaria del 6 Luglio 2012)*

\* o \* o \*

## TITOLO I

### **COSTITUZIONE SEDE NATURA E SCOPI DEL SINDACATO**

#### **Art. 1**

E' costituito il Sindacato Dirigenti Aziende Industriali di Arezzo che fa parte della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI- FEDERMANAGER).

Esso è retto dal presente Statuto ed ha sede in Arezzo.

#### **Art. 2**

Il Sindacato è apolitico. Esso ha fini di natura sindacale, assistenziale, culturale, ed in genere di affermazione della categoria.

In tale intento si propone di:

1. difendere e tutelare gli interessi generali dei soci, rappresentandoli nei rapporti collettivi di lavoro (contratti, regolamenti, accordi, controversie) interessanti sia la generalità dei Soci, sia una sola categoria di essi;
2. sollecitare la partecipazione e provvedere alle nomine e designazioni dei rappresentanti le categorie inquadrare in tutti gli enti, organismi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia comunque di interesse della categoria;
3. curare l'assistenza morale e previdenziale della categoria;
4. promuovere e attuare iniziative di carattere tecnico e culturale tendenti alla valorizzazione ed al perfezionamento delle funzioni del dirigente o dei quadri identificati dall'art.3 comma a) del presente statuto, all'incremento ed al miglioramento della produzione

- industriale, allo studio e alla risoluzione di problemi riguardanti la categoria;
5. assistere i soci nelle controversie individuali, quando ne sia chiesto l'intervento dagli interessati;
  6. favorire la collaborazione di categoria fra i soci, promuovendo o concorrendo ad iniziative di carattere tecnico, culturale e sociale;
  7. promuovere la collaborazione con gli altri sindacati nell'ambito della Federazione Nazionale.

## TITOLO II

### **APPARTENENZA AL SINDACATO**

#### **Art. 3**

Possono essere soci del Sindacato:

1. coloro che, in aziende industriali od in aziende esercenti servizi interessanti l'industria, hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato e retribuito, con la qualifica di Dirigente di azienda o di Quadro ai sensi dell'art. 2095 del Codice Civile. Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i Quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager 0, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'accordo 22 Dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito identificati come "quadri apicali". E' causa di non iscrivibilità al Sindacato l'essere iscritto ad altri sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi del Sindacato;
2. coloro che, pur cessando la qualifica di Dirigente o Quadro, abbiano almeno 50 anni di età e 8 anni di iscrizione continuativa a Sindacati aderenti alla Federazione, purché non esercitino attività da ritenersi incompatibile con l'appartenenza al Sindacato;

3. i Dirigenti o Quadri pensionati in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2).

Non possono essere iscritti ai Sindacati coloro che in seno all'Azienda, nella quale esplicano attività dirigenziale, abbiano anche la figura di datore di lavoro.

#### **Art. 4**

Per l'ammissione al Sindacato occorre:

- Presentare domanda al Consiglio Direttivo fornendo insieme alle generalità la precisa indicazione della Ditta di appartenenza, della qualifica, delle mansioni svolte, delle date di entrata nell'Azienda e di promozione a Dirigente o Quadro. La domanda deve essere integrata dalla dichiarazione del datore di lavoro per la conferma della qualifica, delle funzioni e delle date riportate nella domanda stessa;
- Versare la quota di ammissione ed il contributo associativo annuale.

L'iscrizione al Sindacato è incompatibile con cariche in Azienda o all'esterno con funzioni di controparte del Sindacato.

A tale effetto gli ordini professionali non sono considerati organizzazioni sindacali

#### **Art. 5**

L'adesione al Sindacato comporta l'obbligo di osservare le disposizioni statutarie e le deliberazioni che, in conformità dello Statuto stesso, saranno prese dagli organi del Sindacato.

L'adesione si intende data di anno in anno, e tacitamente rinnovata quando non venga disdetta entro lo scadere di ogni anno.

## **Art. 6**

La qualità di Socio si perde:

- per volontarie dimissioni;
- per perdita della qualifica di dirigente salvo quanto previsto dall'art. 3 comma b);
- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali e disciplinari;
- per morosità nel pagamento dei contributi.

## **Art. 7**

Il contributo associativo annuale è fissato dalla Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Il contributo è unico e comprende anche la quota di partecipazione alla F.N.D.A.I.

Il contributo deve essere versato entro il primo semestre dell'anno a cui si riferisce.

L'Assemblea fissa pure annualmente la quota di ammissione da versarsi al momento dell'iscrizione al Sindacato.

Per i dirigenti pensionati non più in servizio, ammessi alla prosecuzione dell'appartenenza al Sindacato, il contributo annuo associativo è ridotto del 50% a decorrere dall'anno successivo alla data di inizio del pensionamento.

## TITOLO III

### ORGANI DEL SINDACATO

## **Art. 8**

Sono organi del Sindacato:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza;
- i Revisori dei Conti;

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di istituire Commissioni varie per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto.

Le singole Commissioni saranno presiedute da un Consigliere.

Costituisce nell'ambito delle Aziende operanti nella propria circoscrizione elettorale delle "rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti" sulle quali esercita l'attività di coordinamento e di controllo ai fini dell'osservanza del presente statuto, nonché delle delibere e delle decisioni del Sindacato e della F.N.D.A.I.

Tutte le cariche sono triennali, senza vincoli per la rieleggibilità.

Tutte le cariche negli organi del Sindacato sono gratuite.

I componenti di ogni organo sociale che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico ed il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione secondo le norme di cui all'art. 25.

Tutti gli organi di cui ai sopraindicati punti dovranno essere composti per almeno il 70% da dirigenti, mentre ai quadri apicali sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero dei quadri apicali iscritti all'Associazione

## TITOLO IV

### **ASSEMBLEA**

## **Art. 9**

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria provvede a quanto segue:

1. determina l'indirizzo generale delle attività del Sindacato;
2. discute ed approva i bilanci consuntivo e preventivo;
3. stabilisce l'entità del contributo associativo annuale e la misura della quota di ammissione;
4. elegge per ogni seduta il Presidente dell'Assemblea, il Segretario, tre soci delegati alla verifica dei poteri nonché tre scrutatori;
5. elegge ogni tre anni i componenti il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, la Commissione per le Ammissioni e le Vertenze;
6. convalida le nomine fatte dal Consiglio a norma dell'art. 25.

L'Assemblea straordinaria provvede a quanto segue:

1. delibera sulle modifiche del presente Statuto e sulle norme di attuazione;
2. delibera su altri argomenti posti all'ordine del giorno;
3. delibera sull'eventuale scioglimento del Sindacato e sulla nomina dei liquidatori.

## **Art. 10**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 31 Maggio.

Può anche essere convocata ogni qual volta il Consiglio del Sindacato lo ritenga necessario.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori o quando ne faccia richiesta scritta un numero di Soci pari al 25% dei soci iscritti.

La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire per invito scritto da inviarsi almeno 8 giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora fissata per la prima e la seconda convocazione.

#### **Art. 11**

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno degli iscritti.

E' valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti purché tra la prima e la seconda convocazione vi sia un intervallo di almeno una ora.

Nel caso che si tratti di Assemblea straordinaria per modifica dello Statuto o per l'eventuale scioglimento del Sindacato, l'Assemblea è valida in seconda convocazione solo se di presenza o per delega sono rappresentati almeno il 25% degli iscritti.

#### **Art. 12**

Le votazioni per le cariche sociali dovranno aver luogo per scheda segreta ovvero per referendum secondo le norme contenute nell'allegato al presente Statuto.

Tutte le altre votazioni potranno essere fatte per alzata di mano o per appello nominale, quando ne faccia richiesta un numero di delegati che dispongano complessivamente di un decimo di voti validi od a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un numero di Soci che dispongano complessivamente di un quinto dei voti validi.

Ogni Socio può essere portatore al massimo di cinque deleghe.

Il verbale dell'Assemblea viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea nonché dagli scrutatori.

Qualsiasi socio ha diritto di prendere visione di detto verbale entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

## TITOLO V

### CONSIGLIO

#### Art. 13

Il Consiglio è composto da sette membri ai quali sarà aggiunto un consigliere per ogni 50 iscritti o frazione e resta in carica per un triennio

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni:

- promuove ed attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti al conseguimento dei fini del Sindacato, in armonia con lo Statuto ed in ottemperanza delle direttive dell'Assemblea dei Soci;
- esamina ed approva i bilanci consuntivo e preventivo ed amministra e tutela il patrimonio sociale;
- delibera su tutti i problemi interessanti la vita del Sindacato.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni bimestre e quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene per invito scritto da inviarsi almeno 8 giorni prima. In caso di urgenza è valida la convocazione telefonica o telegrafica.

I Revisori dei Conti ed i componenti la Commissione delle Amministrazioni e Vertenze possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio senza voto deliberante.

#### **Art. 14**

Il Consiglio è valido se è presente almeno la metà dei Consiglieri.

Le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

A parità di voti prevarrà quello del Presidente.

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal Vice Presidente.

### TITOLO VI

#### **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

#### **Art. 15**

Il Presidente rappresenta il Sindacato nei rapporti con i Soci e di fronte a terzi.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; vigila sulla gestione economica e finanziaria del Sindacato e cura che la segreteria e gli uffici del Sindacato seguano le direttive ed attuino i provvedimenti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio stesso.

Nei casi di urgenza, il Presidente, con o senza la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, prenderà di persona le necessarie decisioni, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono espletate dal Vice Presidente.

Nel caso in cui il Presidente fosse impedito per lungo periodo ed invia continuativa ad espletare il proprio mandato, il Consiglio designerà il Vice Presidente ad esercitarne continuamente le funzioni, fino alla riassunzione delle medesime da parte del Presidente e sino alla prossima Assemblea ordinaria.

#### **Art. 16**

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, il quale lo può delegare a particolari incarichi di sua normale competenza.

### TITOLO VII

#### **REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. 17**

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre revisori effettivi eletti ogni tre anni dall'Assemblea, che designa anche il Presidente del Collegio.

I Revisori dei Conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria del Sindacato, eseguendo anche individualmente frequenti verifiche di cassa e contabili.

### TITOLO VIII

#### **PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE -SEGREARIO - TESORIERE**

#### **Art. 18**

Il Patrimonio sociale è formato:

- dai beni mobili ed immobili venuti in proprietà del Sindacato, per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni etc.;
- dalle eccedenze annue di bilancio;
- dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Ogni anno l'inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali a cura del Segretario.

#### **Art. 19**

Il Segretario cura il funzionamento della Sede seguendo le direttive del Presidente.

Compila i verbali delle sedute di Consiglio e delle Assemblee e la conservazione dei medesimi nonché di tutta la corrispondenza e dei documenti concernenti l'attività e la consistenza mobiliare ed immobiliare del Sindacato.

#### **Art. 20**

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria del Sindacato, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Congiuntamente con il Presidente del Sindacato o con altro componente del Consiglio a ciò delegato dal Presidente, firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento.

#### **Art. 21**

All'inizio di ogni anno, il Tesoriere compila il bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo sottopone al Presidente ed al Collegio dei Revisori dei Conti per la successiva approvazione da parte del Consiglio e della Assemblea.

Copia di tale bilancio, con i relativi allegati, resterà depositata a disposizione dei Soci presso la Sede del Sindacato durante i quindici giorni precedenti la Assemblea alla quale dovrà essere presentato.

#### **Art. 22**

Alla fine di ogni anno il Tesoriere provvede, in conformità alle direttive del Presidente e del Consiglio, a predisporre il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.

### TITOLO IX

#### **MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 23**

Le modifiche del presente Statuto debbono essere portate all'Assemblea straordinaria dal Consiglio o su richiesta di almeno un quarto degli iscritti. Esse debbono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti validi

#### **Art. 24**

Lo scioglimento del Sindacato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti del numero dei voti validi. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori ed i relativi poteri nonché la destinazione del patrimonio sociale.

### TITOLO X

#### **DISPOSIZIONE GENERALI E TRANSITORIE**

## **Art. 25**

Quando il Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti, o la Commissione Ammissioni e Vertenze vengano a perdere per qualsiasi ragione il plenum dei componenti, la sostituzione dei membri uscenti sarà effettuata per voto a maggioranza dai consiglieri in carica salvo ratifica da parte della prossima Assemblea.

## **Art. 26**

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nel Codice Civile nei riguardi delle Associazioni.

## **ELEZIONI PER I REFERENDUM**

A maggior precisazione di quanto previsto dal primo comma dell'art. 12, è anche consentito al Consiglio in carica di indire tra i Soci le elezioni per referendum.

In tal caso, in una Assemblea antecedente l'Assemblea annuale ordinaria, dovranno essere nominati due scrutatori ed una Commissione elettorale di tre membri.

La Commissione Elettorale compilerà una lista di candidati al Consiglio ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Le schede, timbrate e firmate dagli scrutatori, e numerate saranno inviate per posta a tutti i soci almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell' Assemblea ordinaria annuale.

Su ogni scheda il Socio potrà liberamente cancellare senza nessuna limitazione i candidati proposti, sostituendoli con altri di suo gradimento.

Le schede in busta chiusa dovranno essere ritornate alla Commissione Elettorale almeno 3 giorni prima dell'Assemblea ordinaria annuale ed il risultato del referendum sarà raso noto in detta Assemblea.